

Le rivoluzioni costituzionali in Giappone, Russia, Persia e Impero ottomano tra XIX e XX secolo. Un percorso circa-europeo*

FILIPPO BENEDETTI, GIAN MARCO SPERELLI

1. *Introduzione*

Ricostruire la storia costituzionale di Giappone, Russia, Persia e Impero ottomano, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, significa analizzare i grandi rivolgimenti politici dell'Estremo Oriente e dell'Asia centrale, in un'epoca contrassegnata dai tentativi affannosi di imperi dalla tradizione plurisecolare di dotarsi di moderne strutture istituzionali, pur con le fisiologiche difficoltà nell'adattare istituti occidentali perlopiù sconosciuti nei sistemi presi in considerazione. Di notevole interesse appare il processo osmotico politico e istituzionale, innescato dai ripetuti scontri bellici della Russia zarista con l'Impero giapponese, la Persia degli Shāh e la Turchia ottomana.

Regimi politici così sclerotizzati si trovano prigionieri delle loro stesse strutture di governo nel momento in cui si innescano processi politico-istituzionali di riforma. Per un cattivo Governo, infatti, il momento più pericoloso è sempre quello in cui co-

mincia a riformarsi. La modernizzazione istituzionale di queste autocrazie, seppur in forma contrattata dai monarchi con le *élites* progressiste, assume così il carattere di una occidentalizzazione semi-forzata¹, venendo intesa come l'unica strada percorribile per recuperare credibilità e coesione interna dinanzi ad una opinione pubblica segnata tragicamente dal ricordo degli antichi fasti imperiali. Tali rivoluzioni costituzionali perseguono, infatti, l'occidentalizzazione dei loro sistemi di governo, con la convinzione – in modo particolare delle classi dirigenti progressiste – che essa rappresenti il primo pilastro per una rapida modernizzazione economica ed industriale². Si tratterà, come dimostrato nel percorso del saggio, di riforme costituzionali certamente influenzate dal costituzionalismo liberale europeo, ma con una realizzazione diluita e ritardata nel tempo e con forme nella maggior parte dei casi adattate su misura per contesti istituzionali euro-asiatici.

Esaminare il percorso *circa-europeo* del costituzionalismo antecedente la Prima

guerra mondiale significa dunque entrare in contatto con singolari processi di ibridazione tra le forme "classiche" del costituzionalismo di derivazione occidentale e i crittotipi³ propri di realtà politico-istituzionali extra-europee. La preposizione "circa", nel suo significato etimologico, indica anzitutto un'area geografica – un percorso che sta attorno, che circumnaviga l'Europa –, ma designa altresì il delicato e travagliato processo di ricomposizione istituzionale di entità statuali plurisecolari – in alcuni casi millenarie – di fronte alla sfida lanciata dai rivolgimenti costituzionali delle grandi potenze europee, tenuti a battesimo, nell'età moderna, partendo dalla *Glorious Revolution*, passando per la Rivoluzione francese fino ad arrivare all'epopea napoleonica⁴.

2. Il percorso costituzionale di Russia e Giappone tra analogie, differenze e ambizioni imperialistiche confliggenti a cavallo dei secoli XIX e XX

La Russia e il Giappone di fine Ottocento sono due facce di uno stesso dilemma: come confrontarsi con l'Occidente per non rimanerne sopraffatti? Pur partendo da questo obiettivo comune, l'evoluzione costituzionale di due imperi dalla tradizione plurisecolare come quello russo e giapponese presenta notevoli differenze, che possono essere comprese solo analizzando le loro specificità storico-politiche. Se in entrambi i casi appare utile ricorrere alla categoria di *eccezionalismo culturale*⁵, quest'ultima, però, deve essere declinata in maniera differente per i due paesi: nella fattispecie russa si tratta della doppia natura euro-asiatica della nazione, mentre per

il Giappone è la natura insulare ad aver forgiato l'eccezionalismo storico-culturale del paese del "Sol Levante".

La peculiarità giapponese risiede nella duplice motivazione del proprio processo di modernizzazione, avviatosi con la cosiddetta *restaurazione Meiji* nel 1868:

- gestione del "vincolo esterno" occidentale per giungere alla revisione dei Trattati ineguali⁶ siglati con le potenze occidentali nel decennio precedente;
- il recupero della perduta coesione politico-amministrativa.

Quest'ultimo punto evidenzia una sostanziale divergenza tra il sistema "zarista" russo e il modello imperiale giapponese, poiché nella realtà nipponica con la *Restaurazione Meiji* si assiste – per dirla con Hobsbawm⁷ – ad una re-invenzione della figura tradizionale dell'Imperatore (*Tennō*). Il ripristino dell'antica autorità imperiale, dopo secoli di frammentazione politica a causa dello strapotere dei signori feudali (*daimyō*), conduce ad una nuova centralizzazione del potere politico provocando, innanzitutto, l'abolizione di una istituzione secolare come quella dello *shogunato*. Tale *rivoluzione istituzionale* – da intendersi nella sua accezione originaria di ripristino e di ritorno ad una condizione storica passata – conduce ad una inedita e mai sperimentata modernizzazione del Paese, richiamandosi ad una serie di valori supremi come l'armonia sociale, l'assoluto rispetto della scala gerarchica e l'incrollabile fedeltà nell'autorità imperiale⁸. Il percorso costituzionale giapponese si caratterizza per una inusuale e opposta dinamica di rinnovata centralità dell'Imperatore, in netto contrasto con quanto avviene nel continente europeo nello stesso periodo storico con il progressivo affermarsi della monarchia parlamentare

e con il conseguente ridimensionamento del ruolo del Sovrano nell'azione di governo e d'indirizzo politico. Questo apparente paradosso è stato acutamente spiegato da Franco Mazzei:

Gli oligarchi della Restaurazione Meiji vedevano nella centralizzazione del potere e nella creazione di un governo costituzionale e, più in generale, di un ordinamento giuridico in qualche modo modellati su quelli occidentali i prerequisiti indispensabili per ottenere la revisione dei trattati ineguali. Per quanto concerne la struttura della politica interna, essa deve mirare in primo luogo a salvaguardare le cosiddette prerogative imperiali (*taiken*) e, più in generale, i valori della Restaurazione impedendo l'emergere di una forza che potesse costituire una minaccia per il potere imperiale solo da poco restaurato. Come noto, il processo che portò alla Restaurazione ebbe come base la dottrina del *sonnō jōi* ("riverire l'Imperatore-cacciare i barbari"), ma si sviluppò senza il sostegno di una diffusa mobilitazione sociale⁹.

La rinnovata centralità della figura imperiale risulta, dunque, il prerequisito indispensabile per il processo di sviluppo e di modernizzazione della nazione giapponese nella seconda metà dell'Ottocento, pur con il decisivo ruolo giocato dall'oligarchia burocratico-militare gravitante attorno al *Tennō*.

In Russia, invece, si assiste ad un aspro dibattito in seno alle classi colte sul futuro dell'*autocrazia zarista*, in modo particolare a seguito dell'uccisione di Alessandro II da parte dell'organizzazione rivoluzionaria *Narodnaja volja* nel 1881. Negli ambienti dell'*élite* liberale e moderata comincia a circolare – per la prima volta – insistentemente l'ipotesi di un ridimensionamento sostanziale delle prerogative imperiali, per garantire la salvezza della monarchia ed una sorta di *appeasement* tra lo Zar e l'opinione pubblica russa in un contesto socio-politico sempre più diviso e frammentato¹⁰. In

quest'ottica, il potere assoluto e illimitato dell'Imperatore dovrebbe lasciare il passo all'Assemblea dei Rappresentanti del popolo (*Duma*) nella gestione della politica interna. Lo Zar in tal modo ne uscirebbe rafforzato come simbolo dell'unità nazionale¹¹. Tale disegno di riforma dell'autocrazia russa si dimostrerà piuttosto velleitario, in virtù di una classe dirigente e di governo fermamente convinta della *supremazia* del governo dei "personalismi" sul governo delle leggi, come testimoniato da un celebre adagio del giurista di fine Ottocento Konstantin Petrovič Pobedonoscev: «Le istituzioni non sono importanti. Ogni cosa dipende dagli individui»¹². Alla diffidenza culturale per un progressivo processo di istituzionalizzazione del governo imperiale, si aggiunge, inoltre, una persistente sfiducia da parte degli stessi Sovrani nei confronti di un popolo come quello russo definito come incapace di comprendere i reali bisogni della stessa nazione. Sarà proprio Nicola II, l'ultimo Zar della dinastia dei Romanov, a sottolineare questo aspetto peculiare del proprio Paese: «Non ci può essere nessun altro sistema per una nazione sviluppata a metà; per una moltitudine che vuole una mano ferma e virile sopra di sé. Io qui sono il capo»¹³. Tuttavia, nei due decenni successivi si compie un lento, ma innegabile, processo di industrializzazione dell'impero euro-asiatico, grazie al prezioso contributo del Ministro delle finanze Sergej Witte. Quest'ultimo è il grande fautore della modernizzazione delle strutture economico-finanziarie della nazione, predisponendo la prima forma di razionalizzazione tecnica del bilancio statale, sovvenzionando contemporaneamente le più importanti compagnie cantieristiche, navali e ferroviarie del Paese, al fine di promuovere e facilitare

lo sviluppo economico ed infrastrutturale di una nazione ancora fortemente arretrata come la Russia¹⁴. Questo lodevole sforzo, tuttavia, non è accompagnato in nessun modo dal tentativo di rendere più efficiente e meno arbitrario il Governo centrale. Anzi, con la già citata uccisione di Alessandro II¹⁵ vanno in fumo gli ultimi vani propositi di riformare dall'alto il sistema di governo autocratico della Russia¹⁶.

A sentenziare il fallimento delle riforme istituzionali in Russia sarà paradossalmente il sopra menzionato Pobedonoscev, che da convinto sostenitore dell'autocrazia russa giungerà ad affermare che anche nel regime sottosviluppato e pre-moderno giapponese vi è un Consiglio di "anziani uomini di stato" (*Genrō*), in grado di coadiuvare saggiamente il Monarca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, tra cui la designazione e la composizione del Governo¹⁷.

In entrambi i Paesi il *turning point* dei loro rispettivi percorsi costituzionali è il 1881: in Russia l'ulteriore irrigidimento del carattere autocratico del governo zarista non produrrà una efficace riforma dall'alto delle proprie strutture istituzionali, a differenza del Giappone che riuscirà, invece, ad accelerare il suo processo di modernizzazione istituzionale a seguito della crisi politica del 1881 conclusa con l'uscita di scena di un esponente di indiscusso prestigio dell'*élite* di governo come Ōkuma Shigenobou.

Sin dal 1868, infatti, con il "Giuramento della Carta"¹⁸ il Governo imperiale si impegna ad elaborare e promulgare una Carta costituzionale prevedendo l'introduzione di una – seppur limitata – forma di rappresentanza popolare, allineandosi con l'esperienza costituzionale europea del primo Ottocento. Dinanzi all'oligarchia *Meiji*

sorgono quasi inevitabilmente numerosi contrasti sulle possibili soluzioni da adottare: oscillando dal liberalismo di matrice francese o anglosassone, fino a paventare una riedizione giapponese dell'assolutismo monarchico prussiano. Lo scontro tra gli opposti schieramenti politici in seno all'oligarchia *Meiji* si acuisce nel 1881: da un lato il leader "progressista" Ōkuma, propugnatore dell'adozione di un sistema istituzionale di stampo britannico, sostiene con forza – e forse anche avventatamente – l'insediamento di un Governo parlamentare nel giro di un biennio, mentre Itō Hirobumi, esponente di punta dell'ala più conservatrice della classe dirigente nipponica, difende strenuamente il mantenimento della prassi dei cosiddetti *governi trascendenti*, cioè di diretta nomina imperiale con il consenso delle alte sfere dell'oligarchia burocratico-militare, pur in assenza di un sostegno da parte di una maggioranza parlamentare¹⁹. Costretto Ōkuma alle dimissioni dal Governo²⁰, a seguito di uno scandalo politico, il lungo e laborioso lavoro di stesura della Costituzione è portato avanti da Itō, che nel 1882 conduce in Europa un gruppo di studiosi e di alti burocrati nipponici per studiare da vicino i sistemi costituzionali dei principali Stati del "Vecchio Continente": Germania, Francia e Inghilterra. Già nel 1885 è introdotto il *sistema di gabinetto*, guidato da un Primo ministro indicato direttamente dall'Imperatore, verso cui è responsabile politicamente nella condotta e nell'azione di Governo.

Itō, nominato dal sovrano come Capo del Governo dopo l'uscita di scena di Ōkuma, resterà al timone dell'Esecutivo fino al 1888, quando andrà a presiedere il Consiglio Privato (*Sūmitsuin*), l'organo costituzionale preposto all'approvazione

della Carta costituzionale e composto da eminenti figure dell'oligarchia *Meiji* di nomina imperiale²¹. La Costituzione *Meiji* sarà finalmente promulgata nel febbraio del 1889, venendo presentata come un "dono" del Monarca nei confronti del popolo giapponese, per suggellare l'*iter* ventennale di riforma istituzionale del "Paese del Sol Levante". Primo esempio di Carta costituzionale moderna in Asia, la Costituzione del 1889 ha certamente nella cultura giuridica tedesca il proprio principale punto di riferimento, pur non mancando di originalità, se si contestualizza la capacità dei costituenti nipponici di saper amalgamare i tratti essenziali del costituzionalismo europeo con l'ideologia dominante giapponese e il sistema tradizionale di potere, incarnato dalla figura dell'Imperatore. Il dettato costituzionale sancisce l'inviolabilità della sovranità del Monarca, a cui è attribuito il controllo assoluto sul potere politico e sulle forze armate. Il Sovrano ha, inoltre, un enorme margine discrezionale di veto sull'attività legislativa del Parlamento, in quanto depositario in ultima istanza della prerogativa di promulgare o rigettare le leggi. I membri del Governo, nominati dal Monarca, sono responsabili singolarmente di fronte a lui e non verso il Parlamento, che si divide in una Camera dei Pari – di appannaggio della nobiltà nipponica – e di una Camera dei Rappresentanti eletta su base censitaria, il cui potere principale è rappresentato dal diritto di veto sulle leggi di bilancio²². L'impianto complessivo della Costituzione del 1889 è il risultato di una mediazione tra i vecchi esponenti più conservatori dell'*élite* governativa e una nuova generazione di liberali e progressisti²³. Tale compromesso costituzionale rivelerà la propria *souplesse* con l'avvicinarsi delle

diverse fasi storiche del regime imperiale fino alla drammatica capitolazione giapponese nel secondo conflitto mondiale, come giustamente sottolineato dal già menzionato Franco Mazzei:

La costituzione non risolse le contraddizioni di fondo, ma con tutte le sue ambiguità, anzi proprio grazie a queste, essa si rivelò sufficientemente elastica da lasciare aperto un ampio ventaglio di possibili soluzioni a seconda del diverso equilibrio che di volta in volta si veniva a creare tra le principali forze politiche in campo: oligarchia, partiti e, successivamente, gruppo militare²⁴.

Appare interessante riflettere sul concetto di elasticità costituzionale nel caso della Costituzione *Meiji* perché, come lo Statuto Albertino in Italia²⁵, tale flessibilità avrebbe poi permesso nel corso della storia politica giapponese interpretazioni giuridiche anche piuttosto difformi dalla lettera del dettato costituzionale, pur trattandosi di una Costituzione non flessibile. Con la conclusione nel 1889 del proprio *processo costituente*, il Giappone può definitivamente archiviare il periodo di superamento del feudalesimo. Il conseguente ingresso dello Stato nipponico nel novero delle nazioni moderne ha come conseguenza l'avvio della prima fase della politica di espansione coloniale, che si concretizza con la vittoriosa guerra contro l'Impero cinese tra il 1894 e il 1895 e che consente con il Trattato di pace di Shimonoseki l'annessione di Taiwan, delle isole Pescadores e della penisola di Liaodong²⁶. Quest'ultima cessione al Giappone non ottiene il riconoscimento da parte delle altre grandi potenze occidentali, obbligando in questo modo il Governo del "Paese del Sol Levante" a rinunciare alle proprie rivendicazioni sui territori del Liaodong, in cambio, tuttavia, di un considerevole aumento dell'indennità di guerra

pari ad ulteriori trenta milioni di *tael* d'argento²⁷.

Il vero capolavoro, ad ogni modo, della classe dirigente giapponese viene senz'altro compiuto sul piano diplomatico, grazie ad una serie di alleanze strategiche, tra cui la più importante è certamente quella con la Gran Bretagna. Con l'entrata in vigore, infatti, del Trattato di alleanza del 1902, le due nazioni stabiliscono il reciproco impegno ad opporsi all'espansione russa nella regione della Manciuria e il sostegno al mantenimento e al rafforzamento degli interessi commerciali britannici in Cina. L'appoggio britannico alla causa nipponica si rivelerà decisivo nelle sorti della guerra russo-giapponese tra il 1904 e il 1905, perché la flotta inglese, controllando lo stretto di Gibilterra e il canale di Suez, impedisce alle navi russe l'attraversamento del Mediterraneo ritardandone l'arrivo nelle acque di Tsushima. La flotta russa, stremata dopo la circumnavigazione del continente africano, viene sbaragliata piuttosto facilmente dalla formazione navale giapponese. La pace siglata tra i due imperi, sotto l'egida della mediazione statunitense di Theodore Roosevelt, con il Trattato di Portsmouth – negoziato e ratificato alla fine dell'estate del 1905 – sancisce l'egemonia giapponese sulla Corea, annessa definitivamente nel 1910, il trasferimento della ferrovia sud-manciuriana e la cessione della porzione meridionale dell'isola di Sakhalin. In realtà, le concessioni alla nascente potenza mondiale giapponese vengono largamente contenute per l'azione congiunta delle potenze occidentali e per la sapiente condotta diplomatica del capo della delegazione russa Witte.

Ma il grande operato di Witte non è in grado di rasserenare gli animi della opinione pubblica russa, che è profondamente

scossa da una umiliazione bellica inflitta da una nazione considerata – fino a poco più di due decenni prima – come una sorta di Paese satellite del colonialismo occidentale. L'impero di Nicola II è nel pieno del più grande sommovimento politico e sociale dai tempi del moto *decabrista* del 1825, sviluppatosi in quel frangente storico grazie alla diffusione degli ideali della rivoluzione francese nella *élite* aristocratica russa. Nel gennaio del 1905 la rivoluzione, a differenza di quanto avvenuto ottant'anni prima, vede le grandi masse del proletariato urbano come protagoniste, guidate non da esponenti del socialismo rivoluzionario o da figure di spicco del Partito Operaio Socialdemocratico, ma da un carismatico pope: Georgij Gapon. Il punto di rottura si ha a seguito dell'organizzazione di un'imponente manifestazione popolare per la domenica del 22 gennaio, in cui i dimostranti – circa 200 mila – in marcia verso il Palazzo d'Inverno reclamano a gran voce l'assenso da parte dello Zar per la petizione redatta da Gapon, in merito alle riforme politiche e sociali da adottare per sanare il conflitto tra autorità imperiale e masse proletarie. Il contenuto delle rivendicazioni popolari ricalda in buona parte le richieste fatte da più decenni da parte del movimento liberale russo: l'adozione del suffragio universale; indizione di un'elezione per una Assemblea costituente; l'introduzione della responsabilità politica dei ministri di fronte al "popolo"; uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; fissazione obbligatoria della giornata lavorativa ad otto ore²⁸. La dura repressione da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti sarà la miccia decisiva per dare il via all'*escalation* rivoluzionaria. Ma qual è allora il nesso tra la clamorosa caduta di Port Arthur dei primi

di gennaio e gli inizi delle sommosse e degli scioperi urbani degli stessi giorni? La più logica delle risposte ci indirizzerebbe nel riconoscere l'inaspettata resa dell'esercito come la causa scatenante dei primi moti rivoluzionari di gennaio, ma uno scrupoloso e consumato studioso della Russia di inizio secolo come Hans Rogger ci suggerisce un'altra chiave di lettura:

La certezza dei rivoluzionari che l'autocrazia era destinata ad essere allontanata dal potere poggiava più su una lettura delle tendenze storiche che su una valutazione aggiornata dell'equilibrio delle forze. La profezia di Plechanov secondo cui la *débâcle* di Port Arthur avrebbe distrutto fin dalle fondamenta il regime di Nicola II così come la sconfitta di Sebastopoli aveva sradicato quello di Nicola I, era più retorica che realistica. Non fu la caduta di Port Arthur a galvanizzare l'opposizione politica e a portare alla sua saldatura con il movimento di massa della protesta sociale, bensì la Domenica di sangue²⁹.

Tale analisi ci conduce a riconsiderare i drammatici fatti della Domenica di sangue del 22 gennaio 1905 come l'incipit del disperato tentativo da parte delle masse popolari e dell'*intelligenza* di portare a compimento una *rivoluzione costituzionale*, di fronte alla manifesta incapacità dell'autocrazia zarista di riformarsi. I mesi seguenti si caratterizzano per l'irremovibile volontà di Nicola II e dell'*establishment* politico a lui indissolubilmente legato, di rallentare il percorso costituzionale richiesto in maniera più o meno trasversale dall'opinione pubblica russa³⁰. Il protagonista indiscusso di questa fase interlocutoria della prima rivoluzione russa è certamente il più volte menzionato Sergej Witte.

A seguito del grande sciopero del mese di ottobre, il Governo guidato da Witte è costretto ad assecondare le pressanti richieste popolari per l'indizione di elezioni per

la tanto agognata Assemblée costituente. L'intento di Witte è quello di traghettare l'apparato statale zarista in una nuova epoca, esigendo l'adesione al "nuovo" regime da parte delle alte sfere della burocrazia russa, con l'istituzione e il consolidamento di un gabinetto con un uniforme e univoco indirizzo politico. Decisivo risulterà l'insediamento della Duma, al fine di sanare definitivamente il lacerante scontro tra lo Stato e la società russa. Il momento fatidico della svolta istituzionale zarista avviene con la firma e la promulgazione di Nicola II del celebre "Manifesto di Ottobre"³¹. Il giorno seguente alla pubblicazione del Manifesto – il 19 ottobre – viene emanato un decreto con la riconferma del Consiglio dei Ministri con poteri ampliati e con Witte nominato come suo Presidente, il primo ad ottenere tale carica nella storia costituzionale della Russia moderna. Il Manifesto può essere considerato – almeno teoricamente – come il primo passo del regime zarista per l'instaurazione di una monarchia costituzionale, in grado di evolversi nel corso del tempo in una vera e propria monarchia parlamentare. Le contraddizioni e i dubbi sorgono, tuttavia, quasi immediatamente sul piano concreto di attuazione del regime rappresentativo previsto dal Manifesto, in virtù della confusione circa il significato reale del programma politico verso cui si sono impegnati il monarca e il Primo ministro Witte dinanzi alla nazione. Lo stesso Capo dell'Esecutivo concepisce il disegno riformatore del Manifesto non come il passaggio ad un regime politico di tipo costituzionale, ma come un momento di passaggio imprescindibile per archiviare le norme e gli istituti giuridici tipici di uno *Stato di polizia*.

La più importante delle riforme politiche previste nel Manifesto riguarda l'esten-

sione del suffragio a tutti i ceti, che viene attuata con il varo della legge elettorale dell'11 dicembre 1905. Tuttavia, il diritto al voto non è né diretto, né tanto meno paritetico: il voto, infatti, di un proprietario terriero equivale a quello di 45 operai, 15 contadini e 3 cittadini e mezzo³². Pur in presenza di una legislazione elettorale più liberale rispetto a quelle vigenti in Stati come l'Austria o la Prussia, le aspettative dell'opinione pubblica del Paese vengono inesorabilmente tradite, a seguito della promulgazione delle nuove *Leggi fondamentali* da parte dello Zar il 23 aprile 1906, soltanto quattro giorni prima della convocazione della Duma di Stato³³. Il quadro costituzionale, scaturito dalla repentina mossa del Monarca, fuga qualsiasi dubbio sulle reali intenzioni di Nicola II di preservare il proprio potere autocratico. Infatti, lo Zar mantiene il diritto assoluto d'iniziativa legislativa e la prerogativa di emendare le *Leggi fondamentali*; può inoltre emanare decreti di emergenza nel caso in cui la Duma non sia in sessione; quest'ultima si vede riconosciuta come principale prerogativa la discussione e la funzione emendativa dei disegni di legge presentati dall'Esecutivo; infine il potere di controllo sulle finanze statali – il più antico tra i compiti di un Parlamento elettivo sin dagli albori del costituzionalismo occidentale – è fortemente ridimensionato dall'esenzione delle spese militari e navali dalla propria sfera di giurisdizione.

A limitare ulteriormente l'azione di controllo della Duma, vi è la mancanza di qualsiasi riferimento a procedure di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo tramite il voto esplicito dell'Assemblea elettiva. Il Governo si trova ad essere responsabile politicamente dinanzi soltanto all'Imperatore. Le grandi speranze di ottobre per il

compimento di una *rivoluzione costituzionale* in Russia sono definitivamente disattese dal continuo irrigidimento del potere zarista³⁴.

A suggellare il duro contraccolpo alle aspettative di riforma del sistema istituzionale³⁵, si è aggiunta nella primavera del 1906 la decisione da parte di Nicola II di licenziare Witte dall'incarico di Primo ministro, per sostituirlo con un politico più adatto agli umori e ai progetti dello Zar: Ivan Goremykin. Quest'ultimo si farà interprete – fino al luglio di quello stesso anno – della ferma volontà di Nicola II di piegare le aspirazioni dei deputati della Duma, dopo che questa nella "Replica al discorso dal trono"³⁶ dello Zar ha insistito ancora sull'introduzione del suffragio universale e sull'adozione di maggiori garanzie per i diritti civili. Questi "*cahiers de doléances*" della Duma si tramuteranno nel pretesto per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea dell'8 luglio, a seguito peraltro di un voto di sfiducia parlamentare nei confronti dell'Esecutivo.

Il nuovo Parlamento si riunirà il 20 febbraio 1907, offrendo uno scenario politico frammentato a vantaggio del Primo ministro Stolypin: 54 socialdemocratici tra menscevichi e bolscevichi, 114 *trudoviki*, 37 socialisti rivoluzionari e 16 socialisti popolari. I liberali sono i grandi sconfitti di questa tornata elettorale con solo 98 eletti, costretti dunque ad alleanze improbabili o con le forze rivoluzionarie di sinistra o con i deputati alla loro destra nell'emiciclo parlamentare. Il 6 marzo 1907 Stolypin si presenta dinanzi ad una Duma piuttosto scettica ed ostile sul programma del Governo, nonostante le ambiziose proposte politiche enunciate dal Primo ministro: riforme fondiaria e fiscale, ampliamento

delle competenze dell'autogoverno locale ed introduzione dell'istruzione elementare obbligatoria. Nella sua prolusione Stolypin si sofferma sul cambio di paradigma da adottare per consentire una ordinata ed efficace modernizzazione del Paese, con il passaggio ad un compiuto Stato di diritto (*Rechtsstaat*). Il Primo ministro non fa mai cenno ad una piena accettazione del regime di governo parlamentare, facendo intendere la propria volontà di non intaccare in maniera sostanziale l'autocrazia zarista³⁷.


A far aumentare irrimediabilmente il livello dello scontro sarà il tentativo da parte di Stolypin di condurre a buon fine la tanto agognata riforma agraria, al fine di abbattere una volta per tutte il cavallo di battaglia delle sinistre rivoluzionarie russe. Il progetto di riforma del Primo ministro verte essenzialmente sul rafforzamento della proprietà contadina individuale – a vantaggio della classe degli agricoltori benestanti (*kulaki*) – e non contemplando categoricamente le parole d'ordine delle sinistre: confisca e redistribuzione delle terre³⁸. Il braccio di ferro tra Esecutivo e Duma porterà ad un nuovo scioglimento con decreto dello Zar il 3 giugno del 1907, a cui si aggiungerà una nuova legge elettorale *ad hoc* – voluta espressamente da Stolypin – con l'intento di ridisegnare una Duma il più "collaborativa" possibile con i programmi dell'Esecutivo. Con la riforma elettorale approvata, l'un per cento della popolazione è nelle condizioni di poter eleggere due terzi degli elettori del Parlamento³⁹. La manovra politica di Stolypin – per certi aspetti un vero e proprio *coup d'état* – chiuderà definitivamente la rivoluzione costituzionale russa del biennio 1905-1906, ma non arginerà minimamente il progressivo ed inesorabile scollamento tra autorità imperiale e so-

cietà russa, come testimoniato dalla stessa uccisione del Primo ministro per mano di un socialista rivoluzionario nel 1911. Come ricordato da Nader Sohrabi, il bilancio della rivoluzione costituzionale russa è forse il più deludente tra quelli presi in esame, in virtù delle tante premesse positive di riforma dell'autocrazia zarista sfortunatamente tradite e disattese nel giro di un biennio, a causa dello scarso supporto della pubblica opinione all'istituzione di una Assemblea parlamentare come la Duma:

The Russian Duma was deprived of crucial extra-parliamentary support to confront its government while the rigid legal restrictions previous to the issuing of the October Manifesto were imposed. The Russian Duma was, thus, from inception, a weaker institution than its counterparts in the Ottoman Empire and Iran⁴⁰.

3. *Il costituzionalismo negli imperi musulmani: la Persia e l'Impero ottomano*

Il dilemma che innescò i percorsi costituzionali della Russia e del Giappone fu analogo nei due grandi imperi islamici che, tra i secoli XIX e XX, si estendevano tra il Mediterraneo e il Mar Arabico: quello persiano e quello ottomano. Davanti alle profonde crisi politiche – nate e alimentate da una strutturale e risalente debolezza nei confronti delle potenze europee – che caratterizzavano i due Stati imperiali, questi adottarono una medesima parola d'ordine per farvi fronte: occidentalizzazione, quantomeno delle strutture politico-istituzionali. Ma questa occidentalizzazione ebbe due strade: per l'appunto, una turco-ottomana e un'altra persiana. L'apparente paradosso di due Stati islamici che tentano



"Helping the young idea", vignetta sulle riforme costituzionali in Russia e Persia, rivista satirica britannica "Punch", 1906

di risolvere la loro condizione di minorità rispetto all'Occidente "occidentalizzandosi", e che, tuttavia, imboccano percorsi, se non divergenti, come minimo paralleli – senza mai incontrarsi – si spiega anzitutto, non potendo indugiare sulla secolare storia dei due imperi, con le loro differenze religiose. Il Sultano ottomano si era appropriato, a inizio '500, del titolo di Califfo: era dunque – o almeno pretendeva d'essere, in quanto custode dei luoghi santi della Mecca e di Medina – la massima autorità politica nell'islām sunnita⁴¹. E sunnita era infatti la maggioranza della popolazione dell'impero su cui egli comandava: impero sunnita, più precisamente, di scuola ḥanafī⁴². Il suo omologo persiano era, di converso, il rappresentante del più grande Stato sciita dal XVI secolo, da quando, cioè, il fondatore della Persia ṣafavide, lo Shāh Esmā'īl

I, aveva imposto lo sciismo duodecimano (o imāmīta) ja'farī⁴³ all'impero di cui si era cinto la corona nel 1501.

La differenza tra un impero sunnita e l'altro sciita è capitale giacché se, com'è noto, nel mondo islamico non esistono sacerdoti o strutture ecclesiastiche detentrici di un "magistero", tuttavia nell'islām sciita "persianizzato" il prevalere della scuola uṣūlī tra XVIII e XIX secolo significò proprio la strutturazione di una gerarchia para-clericale incaricata di dirimere giurisprudenzialmente le controversie religiose presentate dai fedeli, sulla base di una prassi del tutto peculiare: la *taqlīd* (imitazione, emulazione) del *mujtahid* (colui che pratica l'*ijtihād*, l'interpretazione normativa delle fonti scritturali) da parte del credente che vi si rivolgeva per ricevere un responso teologico-giurisprudenziale. Con

la conseguenza che il peso dei chierici sciiti nella Persia imperiale, già espressosi nella sfera delle politiche pubbliche, assunse a partire dal XIX secolo soprattutto la forma di un'influenza sulle masse popolari dei fedeli, i quali si rifacevano, per la prassi tanto religiosa quanto politica, alle determinazioni dei grandi *āyatollāh* che si potevano fregiare del titolo di *marja' at-taqlīd* (fonte di imitazione)⁴⁴. Le differenze religiose spiegano dunque in parte le diverse nature dei processi costituenti nell'Impero ottomano e in Persia: mentre nel primo, infatti, la concessione della Costituzione, nel 1876, fu l'esito di un processo di riforme, le c.d. *Tanzīmāt*, «réalisées à l'initiative d'un groupe d'hommes assez restreint»⁴⁵, vale a dire il Sultano e la Porta, in Persia la rivoluzione costituzionale del 1906 contrappose allo Shāh la classe clericale alleata con i laici liberali e i mercanti.

In entrambi i casi, la spinta all'adozione di una Costituzione fu comunque l'effetto del contatto con l'Europa, e senza dubbio l'Impero ottomano era l'entità geopolitica, tra le due esaminate, con cui l'Occidente europeo aveva intrattenuto i maggiori rapporti e con maggiore continuità. Tra XVIII e XIX secolo la gloria dell'impero che aveva conquistato Costantinopoli e minacciato due volte Vienna era un lontano ricordo. E fu proprio durante il XIX secolo che il grande impero euro-afro-asiatico visse la crisi irreversibile del proprio progressivo smembramento. Esiste un nesso inestricabile tra crisi e riforme: "riformarsi o perire" potrebbe essere la sintesi programmatica dell'azione dei cinque sultani, da Selīm III (1789-1807) a 'Abdül-Ḥamīd II (1876-1909), impegnati nell'ammodernamento, ritenuto inevitabile, dello Stato ottomano. Ma se il nesso tra crisi e riforme è rinve-

nibile nelle cause, lo è anche nelle manifestazioni, nella misura in cui «la période des *Tanzīmāt* ne se signale pas seulement comme une ère de renouveau. C'est aussi celle des grandes déchirements»⁴⁶. In effetti, le tappe fondamentali dei processi di riforma, oltre a essere segnate dall'intervento delle grandi potenze europee, furono inframezzate dalla progressiva perdita di territori, tanto in Asia, quanto in Africa, e in Europa. Così, tra il *khatt-i sherīf* (o editto di Gülkhāne) del 1838, il *khatt-i hümāyūn* (editto imperiale) del 1856, e l'adozione della Costituzione nel 1876, l'Impero ottomano perse il dominio effettivo – pur mantenendone quello nominale – dell'Egitto (1840), della Serbia (1857), del Libano e della Romania (1861)⁴⁷. Nondimeno, gli effetti delle *Tanzīmāt* furono significativi e duraturi, e investirono non solo la struttura politico-amministrativa statale – con l'adozione, ad esempio, di un gabinetto all'occidentale e la creazione di una moderna burocrazia – o il diritto, secolarizzato e codificato, ma più in generale la società – riforme scolastiche e dell'insegnamento – e i costumi⁴⁸. Tali sforzi non riuscirono però ad arrestare il declino dell'impero, al punto che il trattato di Berlino del 1878, certificando il profondo stato d'infermità del "malato d'Europa", riconobbe l'indipendenza formale della Serbia, della Romania e del Montenegro, nonché l'autonomia della Bosnia-Erzegovina – sotto amministrazione austro-ungarica – della Rumelia orientale, e del Principato bulgaro; seguì immediatamente la cessione agli Inglesi di Cipro⁴⁹. Nel 1878, invero, l'epoca delle *Tanzīmāt* apparteneva già al passato, e alla conferenza di Berlino gli Ottomani si presentarono con una novità speculare alla concessione della Costituzione che,

nel dicembre 1876, aveva sorpreso le potenze europee riunite a Costantinopoli: nel febbraio 1878, il Sultano 'Abdül-Ĥamīd II aveva infatti sciolto il Parlamento, sospeso la Costituzione, ed esiliato il suo principale patrocinatore, il Gran Visir Midḥat Pāshā – poi ucciso nel 1883. Prendeva avvio l'epoca trentennale dell'«absolutisme hamīdien»⁵⁰, che avrebbe imposto una virata decisiva rispetto al costituzionalismo monarchico delle *Tanzīmāt*.

Nel trentennio hamīdiano, la Costituzione ottomana rimase in vigore, ma non venne applicata; al protagonismo dei Gran Visir si sostituì una rinnovata azione accentratrice del Sultano. Ciò non significa che lo Stato ottomano non proseguisse sulla via delle riforme – economico-finanziarie, amministrative, infrastrutturali, educative, ecc. Ma l'emulazione dell'Occidente europeo fu scientemente arrestata, almeno sul piano politico-istituzionale e, di più, lo stato di crisi secolare non si fermò: alle annessioni inglesi dell'Egitto (1882) e francese della Tunisia (1881), alla perdita della Rumelia orientale (1885) e al riconoscimento dell'autonomia cretese (1887) si aggiunsero l'accrescimento dell'influenza finanziaria delle potenze europee e lo sviluppo dei moti nazionalisti, soprattutto armeno e macedone⁵¹. Pur nell'assenza di quel regime costituzionale che, agli occhi del Sultano, aveva dimostrato di essere inadeguato nella tremenda crisi bellica del 1877 contro la Russia, l'Impero ottomano appariva, «au tournant du siècle, une semi-colonie»⁵², in balia dei Paesi europei.

La Turchia ottomana non era comunque il solo Stato islamico in una simile condizione. Anche la Persia dei Qājār era sottoposta, all'inizio del XX secolo, a forme di soggiogamento para-coloniale, in parti-

colare da parte di Russia e Gran Bretagna, interessate a egemonizzare l'Asia centrale. Due guerre svoltesi contro la Russia (1804-13 e 1826-28) segnarono l'irrecuperabile inferiorità militare e politica del Paese. La stagione delle imprese belliche si concluse, però, appena nel 1857, quando il trattato di Parigi sancì la sconfitta persiana contro gli Inglesi in Afghānistān, dando avvio all'era delle concessioni economiche, che videro protagonisti tanto Sua Maestà Britannica quanto gli Zar. Ancor peggio e ancor prima della Turchia ottomana, la Persia divenne di fatto un protettorato anglo-russo, in un *climax* di subiezione che ebbe tra i suoi picchi la concessione Reuter (1872), la cessione dei diritti sul tabacco agli Inglesi (1890), la concessione D'Arcy per lo sfruttamento del petrolio (1901) e, soprattutto, la creazione, da parte di Nāṣer ad-Din Shāh, della Brigata Cosacca nel 1879: un'unità militare al servizio del sovrano persiano, ma addestrata e comandata da ufficiali russi⁵³.

Non mancarono comunque, verso la politica di deliberata sudditanza dei monarchi Qājār nei confronti delle potenze straniere, forme di protesta, anche violenta, e tra i protagonisti indiscussi di queste lotte ci furono gli stessi '*ulamā'*' ("sapianti", autorità religiose) persiani, come dimostrano episodi quali il linciaggio, nel 1829, del diplomatico e scrittore russo Aleksandr Griboedov e della delegazione al suo seguito a Tehrān da parte di una folla istigata dalle stesse autorità religiose⁵⁴, ovvero la *fatwā* del grande āyatollāh Mirzā Shirāzī durante la c.d. rivolta del tabacco del 1891-92 contro la concessione fatta ai Britannici, rivolta che E. Abrahamian ha suggestivamente definito «a dress rehearsal for the forthcoming Constitutional Revolution»⁵⁵. Dispotismo monarchico e svendita del Paese alle

potenze straniere furono, dunque, l'endia-
di che gli oppositori al regime qājāro vole-
vano combattere⁵⁶, e la soluzione per por-
re un freno a entrambi fu trovata nell'idea
dell'adozione di una Costituzione (*qānun-e*
asāsī, lett. "legge fondamentale").

Il 1905 fu l'anno propizio: la sconfitta
della Russia nella guerra contro il Giappone
e la promulgazione del Manifesto di Otto-
bre convinsero i Persiani del fatto che non
solo il giogo degli Zar poteva essere spez-
zato, ma anche e soprattutto che a questo
scopo poteva concorrere la strutturazione
di un solido Stato costituzionale⁵⁷. Lo scop-
pio delle proteste che poi scaturirono nella
rivoluzione costituzionale fu dovuto, in un
contesto di severa crisi economica, a un
eclatante episodio di violenza istituziona-
lizzata⁵⁸, in seguito al quale le opposizio-
ni laiche, le autorità religiose e i *bāzārī* (la
classe mercantile) si mobilitarono in un
fronte comune chiedendo al sovrano l'ele-
zione di un'Assemblea Nazionale (*Majles-e*
Mellī), incaricata di redigere una Costitu-
zione. Sopraffatto dalle proteste di piazza,
nel 1906 Mozaffar ad-Din Shāh dovette
accondiscendere alle richieste dei pro-
pri oppositori, emanando, il 5 agosto, un
farmān (decreto imperiale) con cui indice-
va le elezioni. Il 9 settembre fu promulgata
la legge elettorale, che regolava, tra l'altro,
l'elettorato attivo e passivo, prevedendo un
suffragio maschile censitario e ristretto agli
alfabetizzati; elettori ed eletti erano divisi
in sei classi – principi e membri della fami-
glia imperiale; religiosi; nobili e notabili;
mercanti; proprietari terrieri e contadini;
corporazioni –, e i deputati, tranne nel-
la provincia di Tehrān, erano eletti con un
sistema di secondo grado⁵⁹. Aperti i lavori
del *Majles*, tra ottobre e dicembre fu redatta
la Costituzione, sanzionata il 30 dicembre

dal Sovrano, il quale sarebbe poi morto otto
giorni dopo⁶⁰.

La Carta era invero un testo abbastanza
ridotto, giacché i suoi 51 articoli discipli-
navano in via quasi esclusiva la compo-
sizione e i poteri del Parlamento: organo
bicamerale, avrebbe dovuto comporsi di
una Camera Consultiva Nazionale (*Majles-e*
Shurā-ye Mellī) e di un Senato (*Senā*) – tut-
tavia quest'ultimo entrò in funzione solo nel
1950. Particolare attenzione era data alle
prerogative di controllo sugli *assets* eco-
nomici del Paese da parte del *Majles* (cfr.
artt. 22-26), al fine di limitare ingerenze
straniere. Era rinvenibile, in ciò, l'acerbità
del costituzionalismo persiano, che vedeva
nell'istituzione del Parlamento lo strumen-
to sufficiente agli scopi prefissati – depo-
tenziare il Sovrano e il dominio estero. E
infatti, la necessità di una regolazione e di
una definizione dell'ordinamento costi-
tuzionale più precise indussero il *Majles*
ad adottare, nel 1907, un Complemento
(*Motammem*) della Costituzione, in vigore
dall'ottobre dello stesso anno. Nel frat-
tempo, asceso al trono, il nuovo Shāh Mo-
hammad 'Alī fece di tutto per perpetuare
un regime autocratico, manifestando il suo
disprezzo verso il Parlamento, rifiutando-
si di collaborarvi e finanche di ratificare il
Complemento; tuttavia, le enormi proteste
popolari in difesa del Parlamento lo co-
strinsero ad accettare, provvisoriamente, il
nuovo ordine.

Il Complemento, composto di 107 arti-
coli, s'ispirava alla Costituzione belga del
1831⁶¹, e dava vita a un ordinamento mo-
narchico costituzionale dualista classico: i
principi di separazione dei poteri (artt. 27
e 28), sovranità popolare (artt. 26 e 30),
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
(art. 8), e tutela dei diritti (artt. 9-25) era-

no pienamente recepiti, almeno sul piano formale. Il sovrano partecipava della funzione legislativa assieme al Parlamento, nominava i ministri e il Procuratore Generale; gli spettavano poi una serie di prerogative regalistiche tipiche dei Capi di Stato (sanzione delle leggi, comando delle forze armate, conclusione dei trattati, ecc.), ma la sua figura era condizionata dai diritti e dalle funzioni riconosciuti alla *Majles*. Il Governo, nominato dal Sovrano, era responsabile di fronte al Parlamento, e il rapporto di fiducia era presunto fintantoché le Camere non avessero approvato una mozione di sfiducia.

La tipicità tutta euro-occidentale del nuovo ordinamento costituzionale era mitigata dal ruolo che il Complemento riconosceva all'islām sciita. Dopo aver infatti statuito che «Il rito ufficiale della Persia è l'Islām (secondo) la verace dottrina già farita duodecimana» (art. 1), il testo prevedeva che le leggi fossero conformi ai principi islamici (art. 2). I profili di legittimità religiosa delle leggi sarebbero stati vagliati da un Comitato (*Hey'at*) composto da almeno cinque religiosi nominati dal *Majles* sulla base di una rosa di venti nominativi presentata dai *marāji'* (plurale di *marja'*), cioè quei dottori della legge, grandi *āyatollāh*, riconosciuti come fonti di imitazione per i fedeli. Era così costituzionalizzato il ruolo corale dell'alto clero sciita – così come settant'anni dopo sarebbe stato costituzionalizzato quello individuale di Khomeynī –, e chiaramente il Comitato appariva come un'istituzione *sui generis*, senza equivalenti almeno nel mondo occidentale, e assimilabile, al limite, a una specie di giudice costituzionale – laddove si presuma il carattere supra-legislativo delle fonti del diritto islamico nell'ordinamento persiano dell'epo-

ca. Istituzione originale dunque, e frutto di compromesso tra la posizione intransigente dello *shaykh* Faḍlollāh Nurī, sostenitore di un regime autocratico, e i religiosi moderati patrocinatori della Costituzione; ma, come per il Senato bisognò attendere il 1950 affinché entrasse in funzione, ancor peggio per il Comitato ciò non avvenne mai, e la lettera dell'art. 2 del Complemento rimase sostanzialmente morta⁶².

Il primo percorso costituente persiano anticipò di poco e influenzò la restaurazione della Costituzione nell'Impero ottomano. Anche in Turchia l'esito della guerra russo-giapponese galvanizzò i sostenitori della Costituzione, i quali erano inoltre convinti dagli stessi eventi persiani che lo spirito del tempo stesse ormai decretando la morte dell'autocrazia⁶³. In generale, le direttrici programmatiche del movimento dei Giovani Turchi, nato nel 1889 e riunito, dal 1907, nel Comitato di Unione e Progresso (CUP), furono analoghe a quelle dei costituzionalisti persiani: combattere il dispotismo sultanale e contrastare l'influenza straniera. E infatti, la rivoluzione dei Giovani Turchi fu preparata e attuata all'indomani dell'incontro anglo-russo tra Edoardo VII e Nicola II a Reval, nel giugno 1908: temendo per l'integrità territoriale dell'impero, a fine luglio gli ufficiali macedoni del CUP imposero al Sultano di reintegrare la Costituzione e di convocare il Parlamento – con un'azione, invero, più riconducibile a un ammutinamento che a una rivoluzione propriamente detta⁶⁴.

La Costituzione ottomana del 1876⁶⁵ recepiva elementi tipici del costituzionalismo occidentale, riservando tuttavia al Sultano importanti prerogative. La sovranità dello Stato non era riconosciuta al popolo o alla nazione, bensì al Sultano stesso (art. 3), al

quale spettavano, tra le altre cose, la nomina del Gran Visir e dei ministri e, più in generale, un'ampia funzione esecutiva (cfr. art. 28), così come la convocazione, la proroga e lo scioglimento della Camera dei Deputati (art. 7) – prerogativa sulla base della quale 'Abdül-Ḥamīd II aveva deciso di sospendere il Parlamento nel 1878. Il potere legislativo era esercitato, in compartecipazione col sultano, dall'Assemblea generale, formata dalla Camera dei Signori o Senato (*Mejlis-i Ā'yān*) e dalla Camera dei Deputati (*Mejlis-i Meb'uthān*). I senatori erano nominati a vita dal Sultano tra i soggetti individuati agli artt. 61 e 62 (in sostanza, alti funzionari dello Stato), mentre i deputati erano eletti ogni quattro anni a norma di una legge elettorale che, tuttavia, non ebbe modo di entrare in vigore⁶⁶. Il potere giudiziario spettava ai tribunali civili e a quelli sciaraitici – competenti, rispettivamente, per l'ordinamento civile e per quello canonico –, secondo principi di indipendenza e inamovibilità dei magistrati. I diritti e le libertà erano disciplinati agli artt. 8-26, i quali riconoscevano, secondo lo schema classico della tradizione costituzionale, l'eguaglianza di tutti i sudditi ottomani davanti alla legge – indipendentemente dalla religione –, la libertà individuale, le libertà di culto, di stampa, di riunione e associazione, d'insegnamento, ecc. Sul versante religioso, infine, l'art. 11 proclamava l'islām religione di Stato, senza definire, però, come faceva il *Motammen* in Persia, la confessione e la scuola giuridica maggioritarie (in tal caso, il sunnismo ḥanafī); né era previsto un meccanismo di adeguamento della legislazione secolare a quella religiosa. Ma il dato istituzionale che meglio di tutti spiega le diverse nature del rapporto tra potere politico e potere religioso nei due Paesi è

dato dal fatto che, come contraltare all'art. 2 del Complemento persiano, la Costituzione ottomana riconosceva al Sultano il diritto di nomina e di revoca dello *shaykhul-islām*, la massima autorità religiosa⁶⁷: così, mentre in Persia clero e monarchia rappresentavano due polarità – due ordini? – in rapporto dialettico, nella Turchia ottomana era invece costituzionalizzata la dipendenza del potere religioso da quello politico.

In ogni caso, la restaurazione del regime costituzionale ottomano non produsse gli effetti che i Giovani Turchi speravano, né si arrivò a una democratizzazione neanche embrionale del sistema politico-istituzionale. L'impero dovette subito far fronte all'annessione austro-ungarica della Bosnia-Erzegovina, a quella greca di Creta, e alla proclamazione dell'indipendenza bulgara, e rimaneva inoltre profondamente diviso sulla base di *clivages* non solo politici – il CUP, da un lato, che controllava Parlamento e Governo, e l'opposizione islamico-conservatrice e liberale dall'altro – ma anche etnici. La tensione raggiunse il culmine nell'aprile 1909, quando bande istigate dai conservatori occuparono il Parlamento e le sedi del CUP, costringendo l'Esecutivo alle dimissioni. 'Abdül-Ḥamīd II approfittò degli eventi nominando un Governo di propria fiducia e reintegrando i poteri che aveva esercitati fino all'anno precedente, ma non resse alla contro-reazione dell'esercito di Macedonia, che occupò Istanbul e lo depose. Sul trono fu insediato il suo fratellastro, Mehmet V, ma ormai quello del Sultano si avviava a diventare un ruolo cerimoniale. Una serie di emendamenti costituzionali, promulgati nell'agosto 1909, modificarono profondamente le relazioni inter-istituzionali, riservando al Sultano le sole nomine dello *shaykhul-islām* e del Gran Visir; era

poi a quest'ultimo che competeva la scelta dei ministri, i quali tuttavia non erano più responsabili di fronte al Sovrano e al Gran Visir, ma esclusivamente davanti al Parlamento. Lo scioglimento della Camera dei Deputati da parte del Sultano, inoltre, poteva avvenire solo previo assenso del Senato, e comunque per i soli casi previsti dall'art. 35 – reiterata sfiducia a un progetto di legge ministeriale⁶⁸.

Questi cambiamenti spostarono l'asse del potere politico dal Serraglio verso la Porta e, soprattutto, verso il Parlamento. La vita politica rimase in balia del quasi-monopolio unionista, la cui attività di governo mirava a fare dell'impero «le "Japon du Proche-Orient"»⁶⁹. Ma nuove crisi si profilavano: nel 1910 scoppiarono in Albania una serie di insurrezioni dirette contro le politiche di centralizzazione del CUP; l'anno successivo l'Italia invase la Tripolitania e la Cirenaica, ultimi territori ottomani in Africa. Le due crisi insidiarono pesantemente il CUP, che fu scalzato dal Governo nell'estate del 1912. Paradossalmente, fu proprio una crisi bellica, quella causata dalla prima guerra balcanica, che consentì al CUP di riprendere le redini del potere, con un *putsch* che, il 23 gennaio 1913, obbligò il Gran Visir liberale Kāmil Pāshā a dimettersi. Al termine dei conflitti nei Balcani (agosto 1913) l'impero versava in condizioni disastrose; in un simile contesto, il CUP ebbe mano libera nell'instaurare «a kind of autocracy [...] that no individual or group had ever achieved in the empire before»⁷⁰. Da quel momento, la vita politica e istituzionale ottomana prese un cammino in gran parte extra-costituzionale, gestito soprattutto a livello esecutivo dal triumvirato di Ṭal'at Pāshā, Enver Pāshā e Jemāl Pāshā. Il bilancio del costituzionalismo ottomano

andava a concludersi dunque con un forte passivo, e ciò rende forse meno caustiche le parole non lusinghiere di A. Giannini, il quale nel 1925 si poteva permettere di riconoscere con fredda brevità che nell'Impero ottomano, «in sostanza, non si riuscì a formare una tradizione costituzionale, una vera e propria vita parlamentare, autonoma dai voleri del Governo, onde la Costituzione turca fu compresa tra le "parodie costituzionali"»⁷¹. Di Costituzione si sarebbe parlato nuovamente appena nel 1921, certo non in termini parodistici: dietro ad essa stava sempre un ufficiale che aveva militato nei Giovani Turchi; ma davanti ad essa non si tagliava più un impero multi-etnico, bensì una nazione turca, laica e repubblicana.

Se, nel 1908, per i Giovani Turchi la rivoluzione costituzionale persiana di due anni prima era stata un elemento d'ispirazione, come nell'Impero ottomano così in Persia i testi costituzionali non ebbero grandi fortune. L'intesa anglo-russa del 31 agosto 1907⁷² spronò lo Shāh Moḥammad 'Alī ad attuare un colpo di Stato: cavalcando la crisi economica e le divisioni nel fronte costituzionale, nel giugno 1908 il Sovrano comandò alla Brigata Cosacca di bombardare e chiudere il *Majles*, arrestando o giustiziando gli oppositori⁷³. La contro-reazione, partita dai centri sfuggiti al controllo del Sovrano, fu tuttavia rapida, e nell'estate 1909 lo Shāh fu deposto: sul trono fu insediato il figlio Aḥmad, ultimo della dinastia Qājār. La polarizzazione politica tra monarchici, liberali, radicali, religiosi moderati e religiosi reazionari non aiutò il nuovo Parlamento, eletto nel novembre 1909 – emblematici furono l'esecuzione, nello stesso anno, dello *shaykh* Nurī, reo di essersi opposto al *Majles* e alla Costituzione, o l'assassinio del chierico moderato *seyyed*

Abdollāh Behbahānī nel 1910 da parte di radicali. Non appena il *Majles* nominò lo statunitense Morgan Shuster quale consulente finanziario per risanare l'economia del Paese, Russia e Gran Bretagna intervennero nuovamente *manu militari*. Nel 1911 l'esperimento costituzionale persiano poteva considerarsi terminato⁷⁴. Il Parlamento tornò infatti a riunirsi appena nel 1914, ma in ogni caso, benché la Costituzione fosse rimasta in vigore fino al 1979, tanto al tramonto dei Qājār quanto sotto i Pahlavī le sue previsioni furono largamente, se non del tutto, ignorate. Ma non furono senza effetti; e proprio una *Wirkungsgeschichte* della Costituzione persiana del 1906 che possa dirsi esaustiva non può ignorare i profondi legami tra l'ordinamento costituzionale monarchico e quello repubblicano.

4. Conclusioni

Valutare elementi comuni e differenze: potrebbe essere questo lo scopo di un'indagine che visualizzi i percorsi costituzionali giapponese, russo, persiano e ottomano prima della Grande Guerra. Eppure la semplice giustapposizione di queste quattro vicende non basta a capire la profonda interconnessione che lega l'Estremo Oriente all'Asia Minore tra la metà del XIX e l'inizio del XX secolo. Esistono, infatti, «transcontinental connections»⁷⁵ che mettono in continuità la restaurazione *Meiji*, la rivoluzione russa del 1905, la Costituzione persiana del 1906, e la rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908. Un primo elemento di continuità è, come già detto nell'*Introduzione*, il richiamo all'Occidente europeo, recepito attraverso le strutture culturali, giuridiche

e sociali di ciascuno di questi quattro spazi geo-istituzionali. Si tratta di un richiamo significativo, che rientra in un paradigma recentemente proposto da L. Foljanty:

The idea of the universality of certain concepts of law was formed in the transatlantic exchange of constitution-making processes that took place around 1800. Finally, international law spread during the 19th century through the translation of key works and was taken up by non-European states, often in a way that aimed at strengthening one's own position within the international community⁷⁶.

In tal senso, si può dunque parlare di percorso "circa-europeo", per sottolineare proprio il *fil rouge* che lega l'evoluzione della monarchia costituzionale dell'Europa continentale con le esperienze istituzionali nel vasto e variegato quadrante euro-asiatico e medio-orientale, a partire dagli anni '70 del XIX secolo.

In seconda istanza, balzano all'attenzione i profondi movimenti carsici negli oltre cinquant'anni analizzati, movimenti che hanno caratterizzato i quattro percorsi costituzionali come relativi pezzi di un domino: la vittoria del Giappone indusse la Russia zarista a imboccare una strada di riforma, benché fallimentare, e proprio la rivoluzione del 1905, con le sue implicazioni a livello di relazioni internazionali, agitò il fronte costituzionale persiano, così presentando, infine, ai Giovani Turchi un modello a conforto della restaurazione della Costituzione. Questa analisi, se si vuole "orizzontale", è ciò che si è cercato di dipingere in questo saggio, nel tentativo di far dialogare la visione storica con l'analisi giuridica⁷⁷.

Tuttavia, emerge altresì una dimensione "verticale", a partire dalla quale è possibile leggere ciascuno dei processi indagati come

archeologia o prologo di assetti politico-istituzionali e costituzionali a noi contemporanei. Tenendo a mente in particolare la questione delle dimensioni – o aspirate dimensioni – imperiali, innanzitutto in termini culturali, di Paesi come la Federazione russa, il Giappone, la Repubblica turca e quella iraniana, le cui conformazioni costituzionali e istituzionali affondano le radici in un passato complesso e al tempo stesso in una serie di connessioni e intrecci – en-

*tanglements*⁷⁸ – con il percorso euro-atlantico, col quale si connettono – stabilmente o ad intermittenza –, e che comunque resta una misura dello sviluppo di processi istituzionali globali⁷⁹.

* Nel quadro di un progetto condito di ricerca, Filippo Benedetti è autore dei paragrafi 3 e 4, e Gian Marco Sperelli è autore dei paragrafi 1 e 2.

¹ Sul tema si rimanda alla celebre opera di S.P. Huntington, *The Clash Of Civilizations: And The Remaking Of World Order*, in «Foreign Affairs», 72, n. 3, 1993, pp. 22-49.

² Z. Al-Ali, *Constitutional Drafting and External Influence*, in T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), *Research Handbook in Comparative Constitutional Law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 77-95.

³ Cfr. R. Sacco, *Diversity and uniformity in the law*, in «The American Journal of Comparative Law», 49, 2, 2001, pp. 171-172; Id., *Legal formants: a dynamic approach to comparative law*, in «The American Journal of Comparative Law», 39, 2, 1991, pp. 343-401. Il tema che condiziona la trama del saggio è quello dei c.d. "legal transplants" in ambito costituzionale, per cui si rinvia all'esauriente V. Perju, *Constitutional Transplants, Borrowing, and Migrations*, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), *The Oxford Handbook of Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 1304-1327 (cfr. anche *infra*, nota 79). F. Rugge, *Introduzione. I "modelli costituzionali"*,

in F. Mazzanti Pepe (a cura di), *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea. Atti del Convegno internazionale, Genova 29-30 aprile 2004*, Genova, Name, 2005, p. 56, sottolinea la natura «più interpretativa che descrittiva» del concetto di "modello", nell'ambito della circolazione dei modelli costituzionali.

⁴ E. Rotelli, *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino, 2008.

⁵ In epoca contemporanea, il concetto di *eccezionalismo culturale* è stato analizzato per la prima volta diffusamente nelle celebri pagine di A. Tocqueville dedicate alla *Democrazia in America*, in virtù delle particolari convinzioni nazionali statunitensi, oltre che all'innegabile originalità della propria evoluzione storico-politica lungo oltre tre secoli di storia. Su questo punto si rimanda a S.M. Lipset, *American exceptionalism: a double-edged sword*, New York-London, W. W. Norton & Co., 1996.

⁶ Negli anni '50 del secolo XIX una serie di accordi commerciali e trattati internazionali vengono stipulati tra Giappone e potenze euro-occidentali, tra cui i più importanti da ricordare sono: la Convenzione di Kanagawa fra Giappone e Stati Uniti e il Trattato

di amicizia anglo-giapponese nel 1854, i Trattati, infine, di Ansei con Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia e Stati Uniti.

⁷ E. Hobsbawm, T. Ranger, *The invention of tradition*, tr. it. *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 1987.

⁸ R. Caroli, F. Gatti, *Storia del Giappone*, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 158.

⁹ F. Mazzei, *La costituzione Meiji e il ruolo del Tennō*, in «Il Giappone», 31, 1991, pp. 5-54, cit. p. 16.

¹⁰ Sul malessere profondo della borghesia colta russa di fine '800 nei confronti della monarchia zarista, si rimanda a G. Fischer, *Russian Liberalism From Centry to Intelligentsia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1958; mentre per una fonte letteraria di inestimabile valore storico sulla fioritura di organizzazioni terroristiche di matrice *nichilista*, è doveroso ricordare il capolavoro di F. Dostoevskij, *Bésy*, trad. it. *I demoni*, Milano, Baldini Castoldi, 2011.

¹¹ H. Rogger, *Russia in the age of modernization and revolution*, trad. it. *La Russia pre-rivoluzionaria (1881-1917)*, Bologna, il Mulino, 1986, p. 16.

¹² R.F. Byrnes, *Pobedonostsev: his life and thought*, Bloomington-London, Indiana University Press,

- 1963, p. 312.
- ¹³ Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 40.
- ¹⁴ Ivi, p. 67.
- ¹⁵ Alla figura di Alessandro II è certamente legata una delle riforme epocali della Russia dell'Ottocento: l'abolizione nel 1861 della servitù della gleba, vero e proprio retaggio di una società ostinatamente ancorata ad un'economia di tipo feudale.
- ¹⁶ H. Rogger, *Reflections on Russian conservatism: 1861-1905*, in «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Neue Folge», 14, n. 2, 1966, pp. 195-212.
- ¹⁷ Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 54.
- ¹⁸ K. Colegrove, *The Japanese Constitution*, in «The American Political Science Review», 31, n. 6, 1937, pp. 1027-1049, nello specifico pp. 1034-1035.
- ¹⁹ Caroli, Gatti, *Storia del Giappone*, cit., pp. 153-154.
- ²⁰ J.C. Lebra, *Ōkuma Shigenobu and the 1881 Political Crisis*, in «The Journal of Asian Studies», 18, n. 4, 1959, pp. 475-487.
- ²¹ Caroli, Gatti, *Storia del Giappone*, cit., p. 154.
- ²² Per una traduzione italiana della Carta costituzionale del 1889, si rimanda al portale delle costituzioni storiche dell'Università di Torino, <http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18890211_giappone-Costituzione_ita.pdf>, settembre 2022.
- ²³ Caroli, Gatti, *Storia del Giappone*, cit., p. 155.
- ²⁴ Mazzei, *La costituzione Meiji*, cit., p. 19.
- ²⁵ L. Rossi, *La "elasticità" dello Statuto italiano, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. 1, Padova, Cedam, 1940, pp. 70 ss.; cfr. anche R. Ugolini, *Lo stato liberale italiano e l'età Meiji: atti del I Convegno Italo-Giapponese di studi storici*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Roma, Roma, 23-27 settembre 1985; in merito, invece, sul concetto di elasticità costituzionale nella cultura giuridica giapponese, si rimanda a E. Buono, «*Kaishaku kainen*»: la (mai emendata) costituzione del Giappone tra imposizione post-bellica e riappropriazione interpretativa. in F. Bonini, S. Guerrieri (a cura di), *La scrittura delle costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 229-253.
- ²⁶ A. Iriye, *Japan's Drive to Great-power Status*, in M.B. Jansen (ed.) *The Cambridge History of Japan*, Cambridge University Press, 2008, vol. 5, pp. 765 ss.
- ²⁷ Caroli, Gatti, *Storia del Giappone*, cit., p. 163.
- ²⁸ Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 338.
- ²⁹ Ivi, p. 337.
- ³⁰ Appare utile ricordare il tentativo di riconciliazione fallito tra il Governo imperiale e la società russa, portato avanti dall'allora Ministro dell'interno Buligin, con la promulgazione della legge – il 6 agosto – per la convocazione di un'Assemblea elettiva, la Duma di Stato. Tale misura non trova nessun tipo di approvazione da parte dell'élite liberale (eccezion fatta per l'ala più moderata), né tanto meno dalla galassia dei movimenti socialisti rivoluzionari, populistici e dei socialdemocratici (menscevichi e bolscevichi). Il voto della cosiddetta "Duma Buligin" è infatti indiretto e non paritetico, a svantaggio dei non russi, degli indigenti e degli abitanti delle grandi realtà urbane. Tale iniziativa si chiuderà con un sostanziale nulla di fatto, fino alla nuova accelerazione degli eventi politici a seguito della sconfitta russa nella guerra contro l'Impero giapponese.
- ³¹ Cfr. H.D. Mehlinger, J.M. Thompson, *Count Witte and the Tsarist Government in the 1905 Revolution*, Bloomington-London, Indiana University Press, 1972, pp. 331-335.
- ³² Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 355.
- ³³ Sul ruolo giocato da Nicola II nella rivoluzione costituzionale del 1905, si rimanda a R. Wortman, *Russian Monarchy: representation and rule*, Boston, Academic Studies Press, 2013, in particolare al capitolo, *Nicholas II and the revolution of 1905*, pp. 199-218.
- ³⁴ Cfr. D.A. Davies, *Maklakov and the problem of Russia's Westernization*, Ph.D. University of Washington, 1968.
- ³⁵ La Costituzione concessa da Nicola II nel 1906 presenta analogie con il testo costituzionale del 1876 adottato dall'Impero ottomano, sospeso due anni più tardi, per poi essere ripristinato nel 1908 con lo scoppio della rivoluzione costituzionale turca. Si rimanda per un'analisi più approfondita al terzo paragrafo del saggio.
- ³⁶ T. Riha (ed.), *Readings in Russian civilization*, Chicago-London, Chicago University Press, 1969², pp. 445-449.
- ³⁷ Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 365.
- ³⁸ I. Fleischhauer, *The agrarian program of the Russian constitutional democrats*, in «Cahiers du monde russe et soviétique», 20, n. 2, 1979, pp. 173-201.
- ³⁹ Rogger, *Russia in the age of modernization*, cit., p. 368.
- ⁴⁰ N. Sohrabi, *Historicizing revolutions: constitutional revolutions in the Ottoman Empire, Iran and Russia, 1905-1908*, in «American Journal of Sociology», 100, n. 6, 1995, pp. 1383-1447, cit. p. 1409.
- ⁴¹ Cfr. D. Sourdel, A. K. S. Lambton, voce *Khalifa*, in C.E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, C. Pellat (eds.), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1977, vol. IV, pp. 946-947, per la storia del califfato ottomano, p. 948, sulla natura del potere temporale, e non spirituale, del califfo.
- ⁴² W. Heffening, J. Schacht, voce *Hanafiyya*, in B. Lewis, V.L. Ménage, C. Pellat, J. Schacht (eds.), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden-London, E.J. Brill-Luzac & Co., 1986, vol. III, p. 163.
- ⁴³ Gli sciiti duodecimani (o imāmīti) seguono la linea dei 12 imām da 'Alī († 661) a Muḥammad

- al-Mahdī (ritenuto occultato dall'873 o 874). "Ja'farī" fa riferimento alla sistematizzazione del *fiqh* adottato dai duodecimani, tradizionalmente ricondotto al sesto imām, Ja'far aṣ-Ṣādiq († 765).
- ⁴⁴ Cfr. G. Scarzia, *Intorno alle controversie tra Aḥbārī e Uṣūlī presso gli Imāmīti di Persia*, in «Rivista degli studi orientali», 33, fasc. 3/4, 1958, pp. 240-243. L'*ijtihād*, ammesso in senso assoluto tra gli *uṣūl al-fiqh* (fonti del diritto) dell'*islām sciita*, è praticabile soltanto da chi abbia studiato le scienze teologiche e giuridiche: dunque, il *mujtahid* è anche *faqh* (giurista-teologo, studioso di *fiqh*). Detto con superficiale brevità, la necessità di un *ijtihād* "tecnico" è stata alla base, nello scisma imāmīta di scuola *uṣūlī*, della creazione e strutturazione di quel "clero" cui si è accennato. Per una panoramica più completa, cfr. H. Fleisch, voce *Idjtiḥād*, in Lewis, Ménage, Pellat, Schacht, *Encyclopaedia* cit., pp. 1026-1027; J. Calmard, voce *Mardja 'i Taḳlīd*, in C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs, B. Lewis; C. Pellat (eds.), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, vol. VI, 1991, pp. 548-551.
- ⁴⁵ P. Dumont, *La période des Tanzimāt (1839-1878)*, in R. Mantran (dir.), *Histoire de l'Empire Ottoman*, Paris, Fayard, 1989, p. 460.
- ⁴⁶ *Ibidem*.
- ⁴⁷ Cfr. R. Mantran, *Les débuts de la Question d'Orient (1774-1839)*, in Id., *Histoire de l'Empire Ottoman* cit., pp. 447-458; Dumont, *La période des Tanzimāt*, cit., pp. 500-515.
- ⁴⁸ S.J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808-1975*, New York, Cambridge University Press, 1977, vol. 2, pp. 71-133; Dumont, *La période des Tanzimāt*, cit., pp. 473-486.
- ⁴⁹ Cfr. Dumont, *La période des Tanzimāt*, cit., pp. 515-522.
- ⁵⁰ F. Georgeon, *Le dernier sursaut* (1878-1908), in Mantran, *Histoire de l'Empire Ottoman*, cit., p. 527.
- ⁵¹ Cfr. B.C. Fortna, *The reign of Abdülhamid II*, in R. Kasaba (ed.), *The Cambridge History of Turkey. Turkey in the Modern World*, New York, Cambridge University Press, 2008, vol. 4, pp. 47-60.
- ⁵² Georgeon, *Le dernier sursaut*, cit., p. 542.
- ⁵³ Cfr. E. Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions*, Princeton, Princeton University Press, 1982, pp. 50-58.
- ⁵⁴ Cfr. F. Kazemzadeh, *Iranian Relations with Russia and the Soviet Union, to 1921*, in P. Avery, G. Hambly, C. Melville (eds.), *The Cambridge History of Iran. From Nadir Shāh to the Islamic Republic*, New York, Cambridge University Press, 1991, vol. 7, pp. 338-340; Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions* cit., pp. 71-72; N.R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven-London, Yale University Press, 2003, pp. 42-43.
- ⁵⁵ Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions* cit., p. 73. Sulla rivolta del tabacco, cfr. F. Sabahi, *Storia dell'Iran. 1890-2008*, Milano, Bruno Mondadori, 2009, pp. 20-23; Keddie, *Modern Iran*, cit., pp. 61-62; M. Bayat, *Iran's First Revolution. Shi'ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909*, New York, Oxford University Press, 1991, pp. 18-21.
- ⁵⁶ Esempiare la frase citata in E.G. Browne, *The Persian Revolution of 1905-1909*, Cambridge, Cambridge University Press, 1910, p. 32; «"De concession en concession" wrote Dr [Jean-Baptiste] Feuvrier under the date April 14 of this year [1890], "la Perse sera bientôt tout entière entre les mains des étrangers"».
- ⁵⁷ Keddie, *Modern Iran*, cit., pp. 66-67; Kazemzadeh, *Iranian Relations with Russia*, cit., pp. 342-343.
- ⁵⁸ Sabahi, *Storia dell'Iran*, cit., p. 35.
- ⁵⁹ Legge elettorale tanto particolare da essere definita da A. Giannini, *La Costituzione Persiana*, in «Oriente Moderno», 11, n. 7, 1931, p. 318, «in molti punti strannissima».
- ⁶⁰ I testi del *farmān* e della legge elettorale sono reperibili, in traduzione inglese, in Browne, *The Persian Revolution* cit., pp. 353-361; la Costituzione del 1906 e il Complemento del 1907 sono stati tradotti in italiano in *La Costituzione persiana del 1906, il suo Complemento del 1907 e le modificazioni del 1925*, in «Oriente Moderno», 11, n. 7, 1931, pp. 335-349.
- ⁶¹ Appropriazione segnalata estensivamente; cfr. a titolo d'esempio S.A. Arjomand, *Islam and Constitutionalism since the Nineteenth Century*, in Id. (ed.), *Constitutional Politics in the Middle East. With special reference to Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan*, Oxford-Portland, Hart, 2008, p. 37, part. nota 12; T.J. Röder, *The Separation of Powers in Muslim Countries. Historical and Comparative Perspectives*, in R. Grote, T.J. Röder (eds.), *Constitutionalism in Islamic Countries. Between Upheaval and Continuity*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2012, p. 332; Sohrabi, *Historicizing revolutions*, cit., 1421.
- ⁶² Sulla genesi dell'art. 2 del Complemento, cfr. Arjomand, *Islam and Constitutionalism*, cit., pp. 37-40. Bayat, *Iran's First Revolution* cit., p. 198, sottolinea che dopo l'approvazione del Complemento «the secularist element in the majles [...] gained absolute control [...], drawing the olama further and further away from the center of political power».
- ⁶³ Cfr. E.J. Zürcher, *The Young Turk revolution: comparisons and connections*, in «Middle Eastern Studies», 55, n. 4, 2019, pp. 488-489 e 492; Georgeon, *Le dernier sursaut*, cit., p. 573.
- ⁶⁴ Cfr. E.J. Zürcher, *The Young Turk revolution*, cit., pp. 482-486; P. Dumont, F. Georgeon, *La mort d'un empire (1908-1923)*, in Mantran, *Histoire de l'Empire Ottoman*, cit., pp. 577-579; M.Ş. Hanioglu *The Second Constitutional Period (1908-1918)*, in Kasaba, *The Cam-*

- bridge *History of Turkey*, cit., pp. 63-65.
- ⁶⁵ Testo italiano in A. Ubicini, L. Luzzatti, *La Costituzione ottomana*, in A. Brunialti (a cura di), *Costituzioni esotiche. Giappone – Australia – Ungheria – Norvegia – Svezia – Finlandia – Turchia*, Biblioteca di scienze politiche e amministrative, 2ª serie, vol. X, Torino, Utet, 1912, pp. 1051-1069.
- ⁶⁶ Cfr. ivi, p. 1074. La prima legge elettorale fu promulgata il 20 luglio 1908, traduzione francese in A. Bilotti, A. Sedad, *Législation Ottomane depuis le rétablissement de la Constitution*, Paris, Jouve et Cie, 1912, t. I, pp. 10-39.
- ⁶⁷ Sulla figura dello *shaykhul-islām*, cfr. M.C. Zilfi, *The Ottoman ulama*, in S.N. Faroqhi (ed.), *The Cambridge History of Turkey. The Later Ottoman Empire, 1603-1839*, New York, Cambridge University Press, 2006, vol. 3, pp. 212-214.
- ⁶⁸ Dumont, Georgeon, *La mort d'un empire*, cit., pp. 597; per una panoramica sulla Costituzione emendata, cfr. Shaw, *History of the Ottoman Empire*, cit., pp. 283-285; la Carta novellata è tradotta in francese da Bilotti, Sedad, *Législation Ottomane*, cit., pp. 334-361.
- ⁶⁹ Dumont, Georgeon, *La mort d'un empire*, cit., p. 597.
- ⁷⁰ Shaw, *History of the Ottoman Empire*, cit., p. 298.
- ⁷¹ A. Giannini, *La Costituzione Turca*, in «Oriente Moderno», 5, n. 2, 1925, pp. 66-67. Il corsivo è nostro.
- ⁷² Cfr. O. Barié, M. De Leonardis, A.G. De' Robertis, G. Rossi, *Storia delle relazioni internazionali. Testi e documenti (1815-2003)*, Bologna, Monduzzi, 2004, p. 103; Browne, *The Persian Revolution*, cit., pp. 172-195.
- ⁷³ Bayat, *Iran's First Revolution*, cit., pp. 226-231; Browne, *The Persian Revolution*, cit., pp. 206-209.
- ⁷⁴ Keddie, *Modern Iran*, cit., pp. 69-72; A.M. Ansari, *Iran to 1919*, in F. Robinson (ed.), *The New Cambridge History of Islam. The Islamic World in the Age of Western Dominance*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, vol. 5, pp. 177-178.
- ⁷⁵ Zürcher, *The Young Turk revolution*, cit., p. 491.
- ⁷⁶ L. Foljanty, *Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: On the Consequences of a Metaphor*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», 2015-09, 2015, p. 18.
- ⁷⁷ Vale il quadro epistemico brevemente ma efficacemente delineato da P. Schiera, *Presentazione*, in Mazzanti Pepe, *Culture costituzionali a confronto*, cit., pp. 13-21, secondo cui il concetto di costituzione è «di natura storica, prima che filosofica», onde è necessario indagare «la fondamentale matrice e componente "materiale" del fenomeno costituzionale», ossia il «"bisogno" a cui le diverse costituzioni sono state chiamate a dare risposta» (p. 15); anche Rugge, *I "modelli costituzionali"*, cit., p. 56, insiste sulla «storicità dei processi di modellizzazione» costituzionale.
- ⁷⁸ Cfr. *supra*, nota 4; sulla categoria di *entanglement*, cfr. T. Duve (ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2014, *ad indicem*, e in particolare la riflessione ivi contenuta di Id., *Entanglements in Legal History. Introductory Remarks*, pp. 6-8.
- ⁷⁹ Rugge, *I "modelli costituzionali"*, cit., pp. 59-60.